



## **Helvetia Aequa**

**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione**

### **DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE**

Helvetia Vita S.p.A., Compagnia che ha istituito Helvetia Aequa, Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 09 novembre 2009.

Helvetia Aequa è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079.

Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.  
Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia

**helvetia** 

---

---

# HELVETIA AEQUA

---

---

## Documento sul regime fiscale

---

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa di HELVETIA AEQUA – piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione

### **1. Regime fiscale dei versamenti contributivi**

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo dell'Aderente per un importo non superiore ad Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

### **Comunicazioni dell'aderente**

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

### **Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni**

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite, e pertanto non deducibili, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato non dedotto.

### **Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007**

Al lavoratore di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra Euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad Euro 2.582,29 in ciascun anno.

### **2. Regime fiscale delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)**

Per quanto riguarda le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell'11%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

### **3. Regime fiscale delle prestazioni**

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a

decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11% in capo alla forma pensionistica complementare e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al 15° di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 12,5%. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% della prestazione individuale accumulata. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del capitale assicurato finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data ad una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

### **Anticipazioni e riscatti**

Le anticipazioni e i riscatti delle posizioni individuali maturate sono in via generale assoggettate a tassazione con ritenuta a titolo di imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.

Tale trattamento viene applicato in caso di:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge ed i figli.
- Riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 1 anno e 4 anni, o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione;
- Riscatti totali nei casi di invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- Riscatto della posizione operata dagli eredi, o dai diversi Beneficiari designati, a causa del decesso dell'Aderente.

### **Trasferimenti delle posizioni pensionistiche**

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuate a favore di altre forme pensionistiche complementari.

**AVVERTENZA: il presente documento non si applica per i dipendenti pubblici per cui vale la normativa previgente.**

**Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale

Via G.B.Cassinis, 21 - 20139 Milano - Tel.025351.1 (20 linee) Fax 02537289-025351352

e-mail: [direzione.vita@helvetia.it](mailto:direzione.vita@helvetia.it) - [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)

Capitale Sociale Euro 13.416.000 i.v. - Numero di iscrizione del registro delle imprese di Milano,

Cod. Fisc. e Part.I.V.A. 08575280154 R.E.A. n° 1237091

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00068 - Iscr. Albo Gruppo di Ass. n. d'ordine 031

Società con unico socio

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d' Assicurazione SA

Imp. Autor. con D.M. n. 17266 del 2/11/1987 - Pubbl.su G.U. n. 263 del 10/11/1987



**helvetia** 